

## DOCUMENTO INFORMATIVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

### Tutela legale (Plus)

ALD Automotive Italia Srl ha stipulato con la compagnia assicurativa Euro Assicurazioni DAC una polizza assicurativa (di seguito il Contratto di Assicurazione o Polizza/Polizza Assicurativa) che offre una copertura per il rischio dell'assistenza giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti del conducente qualora alla guida di un Veicolo Assicurato sia coinvolto in un incidente della circolazione stradale.

Copre inoltre il rischio delle perdite pecuniarie (i) del datore di lavoro (utilizzatore) derivanti dal ritiro temporaneo della patente dei propri dipendenti e (ii) del Conducente nel caso di decurtazione dei punti della patente, quando questi sono alla guida di un Veicolo Assicurato.

Il presente documento ha lo scopo di fornire al Conducente le principali informazioni sul Contratto di Assicurazione.

L'impresa che presta la copertura assicurativa prevista nel Contratto di Assicurazione è Euro Insurances DAC (anche la "Società"), con sede legale in Block C, Ground Floor, Central Park, Leopardstown, Dublino 18, Irlanda. La Società opera in Italia in regime di libera prestazione dei servizi.

### Sommario

<b>1. Oggetto della polizza</b> .....	3
<b>2. Spese assicurate</b> .....	3
<b>3. Oggetto dell'assicurazione</b> .....	4
<b>4. Servizi di consulenza legale</b> .....	5
<b>5. Soggetti assicurati</b> .....	5
<b>6. Esclusioni</b> .....	5
<b>7. Ambito territoriale</b> .....	5
<b>8. Verificazione di un sinistro</b> .....	6
<b>9. Denuncia di Sinistro e Scelta dell'Avvocato</b> .....	6
<b>10. Gestione del caso assicurativo</b> .....	7
<b>11. Conflitto nella gestione del caso assicurativo</b> .....	7
<b>12. Rimborso delle spese versate</b> .....	7
<b>13. Condizioni dell'assicurazione e altre assicurazioni</b> .....	7
<b>14. Indennità giornaliera</b> .....	8
<b>14.1 Indennità giornaliera per sospensione della patente di guida</b> .....	8
<b>14.2 Indennità giornaliera per la sospensione della patente di guida – estensione</b> .....	9
<b>14.3 Condizioni applicabili alle indennità giornaliere di cui ai paragrafi 14.1 e 14.2</b> .....	9

15. Recupero punti e nuovo esame di guida .....	10
16. Estensione territoriale della copertura.....	10
17. Soggetti assicurati .....	10
18. Esclusioni.....	10
19. Segnalazione e gestione dei sinistri .....	10
20. Prescrizione .....	11
21. Condizioni dell'assicurazione e altre assicurazioni .....	11
22. Comunicazioni .....	11

## Definizioni

Le definizioni e i Termini di assicurazione sono riportati di seguito.

- **Sanzione amministrativa:** provvedimento adottato dall'Autorità Amministrativa o dall'Autorità Giudiziaria per porre fronte ad un illecito amministrativo, che può consistere nel pagamento di una somma di denaro o nella sospensione o decadenza di licenze o concessioni o nell'espulsione da determinati enti pubblici;
- **Arbitrato:** una procedura alternativa al ricorso al tribunale civile ordinario, a cui le parti possono ricorrere per risolvere o prevenire una controversia;
- **Sinistro o caso assicurativo:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **Spese processuali penali:** spese del procedimento penale che sono addebitate all'imputato in caso di condanna;
- **Diritto penale:** insieme delle norme giuridiche stabilite per la tutela della collettività contro comportamenti lesivi degli individui;
- **Procedimento penale:** inizia con la contestazione di una presunta violazione del diritto penale che viene notificata alla persona attraverso le informazioni sulla garanzia. Essa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo - volontario - preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia prestata dall'Assicurazione, è rilevante la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio);
- **Contravvenzione:** reato (vedi Definizione di reato) in cui non viene considerato l'elemento psicologico, cioè la condotta volontaria della persona che lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o la multa;
- **Conducente:** qualsiasi persona fisica autorizzata dall'Utente o dal contratto di noleggio a lungo termine alla guida dei veicoli del Contraente indicati nel Libretto di Registro, purché in possesso di regolare patente di guida per la guida del veicolo noleggiato.
- **Patente di guida:** autorizzazione amministrativa rilasciata dall'ufficio competente del dipartimento dei trasporti necessaria per la guida di veicoli a motore su strade pubbliche.
- **Lavoratore dipendente:** Tutte le persone fisiche, delle quali, nel rispetto della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro o di servizi, l'Assicurato si avvale nell'esercizio della propria attività.

- **Spese del perito:** spese relative ai servizi di un perito nominato dal giudice (perito del tribunale) o dalle parti (perito della parte);
- **Codice della Strada:** Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 295 e successive modifiche;
- **Indennità:** somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro;
- **Assicuratore:** La Compagnia, indicata nell'intestazione della Polizza Assicurativa;
- **Assicurato:** il soggetto i cui interessi sono tutelati dalla presente Polizza Assicurativa;
- **Assicurazione:** la copertura prevista dalla Polizza Assicurativa;
- **Periodo di Assicurazione:** il periodo compreso tra la Data di Efficacia e la Data di Scadenza;
- **Occorrenza di un caso/sinistro assicurativo:** il momento in cui inizia la presunta violazione di una disposizione legale. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella presente polizza, tale momento deve essere successivo alla data di entrata in vigore della polizza. Se il comportamento contestato continua, la prima violazione deve essere presa in considerazione. Più semplicemente, l'evento non è il momento in cui inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più nello specifico, l'insorgenza nell'ipotesi di una sanzione penale o amministrativa è il momento in cui è stato commesso il reato o la violazione di una norma comportamentale prevista dal Codice della Strada;
- **Reato:** violazione della legge penale. I reati si distinguono in reati e contravvenzioni e comportano diverse pene, la reclusione e/o la pecuniaria (per i reati: reclusione, multa; per le contravvenzioni: arresto, multa). I Delitti si dividono quindi, a seconda dell'elemento psicologico, in volontari, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni l'elemento psicologico è irrilevante;

## Termini e condizioni

### 1. Oggetto della polizza

La presente Polizza di Assicurazione ha lo scopo di definire i termini e le condizioni in base ai quali l'Assicuratore - secondo la legge, l'importo massimo e le condizioni definite nella Polizza di Assicurazione - assicura il rischio di assistenza legale necessario per la tutela dei diritti del conducente o dell'Utente relativi alla guida dei veicoli e il rischio delle perdite patrimoniali dell'Utente derivanti dal ritiro temporaneo della propria licenza o di quella dei propri dipendenti per i quali la guida dei veicoli sia strettamente funzionale all'esercizio del lavoro svolto per conto dell'Utente.

### 2. Spese assicurate

L'Assicuratore si farà carico, nel limite dell'importo massimo assicurato di € 16.000,00 per sinistro, per un numero illimitato di sinistri all'anno, e secondo le condizioni previste dalla polizza di assicurazione, il rischio di assistenza legale necessario a tutelare i diritti dell'Assicurato derivante da un sinistro coperto dall'assicurazione. Sono compresi i seguenti costi:

- i servizi di un avvocato e/o di un rappresentante legale incaricato di gestire la pratica;
- intervento di un esperto/consulente tecnico nominato dal Giudice e/o di un perito di parte;
- spese processuali penali;
- sanzione amministrativa;
- valutazioni riguardanti persone, cose, eventi e cause coinvolte in un caso assicurativo;

- indagini per l'accertamento di prove a discarico, nell'ambito di procedimenti penali;
- le spese di giudizio relative agli atti giudiziari, se non recuperate dalla controparte a seguito di una sentenza pronunciata nei suoi confronti.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi in cui si applica la copertura assicurativa, l'Assicuratore si impegna a pagare:

- i servizi di un interprete;
- la traduzione di trascrizioni e documenti del procedimento;
- anticipi per cauzione, quando ordinato dal tribunale, fino al limite massimo indicato nel programma di polizza. L'importo anticipato deve essere rimborsato alla Società entro 60 giorni dal pagamento: decorso tale termine la Società addebiterà gli interessi al tasso legale vigente. In attesa del rimborso da parte dell'Assicurato, l'importo anticipato ridurrà la somma massima assicurata.

L'Assicuratore non sarà responsabile del pagamento di multe o penalità né, ad eccezione delle spese giudiziarie, di qualsiasi importo dovuto a titolo di imposta, compresa l'IVA addebitata nelle fatture dei professionisti incaricati, che possono essere presentate nel corso o alla conclusione del procedimento.

### 3. Oggetto dell'assicurazione

La copertura assicurativa prevista dalla presente Polizza si estende alla tutela legale degli assicurati ogni volta che sono coinvolti in un incidente stradale durante la guida di un veicolo a motore.

Tale protezione si concretizza in:

- tutela legale per gli assicurati perseguiti per reato colposo o contravvenzione;
- tutela legale per gli assicurati sottoposti a indagini di polizia;
- Tutela legale per gli assicurati che presentano una domanda di rilascio di un veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- Tutela legale per gli assicurati avverso una sanzione amministrativa consistente nel ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, inflitta a seguito di un incidente e connessa a tale incidente o derivante dalla violazione delle regole di comportamento previste dal Codice della Strada.
- tutela legale per gli assicurati che presentano osservazioni presso un'autorità competente che si oppongono all'irrogazione di una sanzione amministrativa, pecuniaria o di altro tipo.

Questa garanzia si applica:

- quando l'applicazione della sanzione è connessa a un incidente stradale, solo se tale sanzione ha influito sul modo in cui si è verificato l'incidente o sull'imputazione della responsabilità;
- qualora la sanzione non sia connessa ad un incidente stradale, o non abbia influito sul modo in cui l'incidente si è verificato o sull'attribuzione della responsabilità, la garanzia di cui al paragrafo e) opera, nel limite di due sinistri per ogni anno assicurativo, se sussistono ragionevoli motivi per opporsi all'irrogazione di una penale, l'Assicurato ha il diritto di opporsi alla penale e l'importo della penale supera € 100,00 e/o la penale determina una detrazione superiore a 5 punti sulla Patente di Guida, l'Assicuratore provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla preparazione dell'opposizione e/o del ricorso, a condizione che l'Assicurato sia responsabile della sua presentazione o presentazione agli uffici competenti.

- F. Tutela legale per gli assicurati che presentano un ricorso amministrativo o giudiziario contro la detrazione illegittima di punti sulla patente di guida.

#### 4. Servizi di consulenza legale

Ad integrazione della propria copertura assicurativa, l'assicuratore garantirà la disponibilità di un servizio di consulenza telefonica riguardante le materie oggetto della polizza, attivabile tramite e-mail: [rivalse@acclaims.it](mailto:rivalse@acclaims.it)

L'assicurato può telefonare in orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- informazioni su norme, decreti e regolamenti vigenti;
- consulenza e assistenza preliminare, nel caso in cui l'assicurato sia chiamato a testimoniare alla polizia o al magistrato inquirente in procedimenti civili o penali.

#### 5. Soggetti assicurati

- La Polizza Assicurativa copre i soggetti autorizzati, dall'Utente o dal contratto di noleggio a lungo termine a guidare i veicoli del Contraente iscritti al Libretto di Registro, a condizione che siano in possesso di regolare patente di guida per la guida del veicolo noleggiato.
- In caso di sostituzione temporanea, o temporanea indisponibilità del Veicolo oggetto del contratto di noleggio a lungo termine, la Polizza Assicurativa coprirà la persona autorizzata a guidare il veicolo sostitutivo.

#### 6. Esclusioni

L'assicurazione non copre:

- controversie e procedimenti penali derivanti dalla guida e/o dalla proprietà di aeromobili e unità a motore;
- in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 3 lettere c), d), e) ed f);

Inoltre, la garanzia non si applica se:

- il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, ovvero se guida il veicolo con patente non valida o diversa da quella prescritta, o non rispetta gli obblighi previsti per la patente; se, invece, il conducente non ha ancora conseguito la patente di guida, pur avendo superato gli esami di abilitazione alla guida, oppure è in possesso di una patente scaduta, ma ne ottiene una nuova o rinnovata patente entro 60 giorni dall'incidente, la garanzia è in vigore;
- il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria di responsabilità civile; questa esclusione si applica solo al proprietario del veicolo;
- il veicolo sia utilizzato in modo diverso da quello previsto dall'immatricolazione; Questa esclusione si applica solo al proprietario del veicolo.

#### 7. Ambito territoriale

La garanzia assicurativa si estende ai sinistri che sorgono e vengono gestiti in tutti gli Stati dell'Unione Europea e anche negli Stati extraeuropei che si affacciano sul Mediterraneo, fatta eccezione per le coperture previste per l'opposizione all'irrogazione di sanzioni amministrative e per la proposizione dei ricorsi di cui all'articolo 3 lettera f), che è limitata ai sinistri sorti e gestiti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Il Servizio di Consulenza Legale opera solo in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

## 8. Verificazione di un sinistro

La copertura si estende ai sinistri derivanti a partire dalle 24h00 della Data di entrata in vigore.

Il diritto di risarcimento si considera sorto non appena l'assicurato inizia la violazione della legge.

Inoltre:

- La copertura ha effetto anche prima che l'Assicurato abbia ricevuto la documentazione della polizza se l'Assicurato si è spontaneamente presentato all'autorità di perseguimento penale (art. 374 del Codice di Procedura Penale), è stato invitato a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) o è stato arrestato o citato in giudizio (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
- il sinistro assicurativo è considerato come un unico sinistro a tutti gli effetti, qualora sussistano procedimenti, anche di natura diversa, derivanti dagli stessi fatti ed eventi che coinvolgono uno o più Assicurati.

## 9. Denuncia di Sinistro e Scelta dell'Avvocato

L'Assicurato è tenuto a notificare tempestivamente il sinistro all'Assicuratore ai sensi delle presenti condizioni, inviando tutti gli atti e i documenti pertinenti e pagando l'imposta di bollo e l'imposta di registro imposta dalla legge fiscale.

L'Assicurato dovrà inoltre inviare, unitamente alla denuncia di sinistro, copia del contratto di noleggio a lungo termine riportante il nominativo dell'Assicurato in qualità di conducente autorizzato alla guida del veicolo noleggiato o l'autorizzazione dell'Utente antecedente al verificarsi del caso assicurativo, la targa del veicolo e il verbale di consegna del veicolo riportante la data di effettiva consegna del veicolo.

L'Assicurato è tenuto a comunicare all'Assicuratore di tutti gli atti notificatigli dall'ufficiale giudiziario, tempestivamente e in ogni caso in tempo utile per consentire l'adozione delle misure appropriate per la difesa.

In particolare, l'Assicurato è tenuto a comunicare immediatamente all'Assicuratore qualsiasi provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, inviando copia del provvedimento o indicandone le disposizioni. L'Assicurato deve, su richiesta dell'Assicuratore, esercitare il diritto di impugnazione avverso tale provvedimento entro il termine previsto, pena la perdita parziale o totale del diritto a percepire l'indennità, ai sensi degli articoli 1914 e 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve fornire all'Assicuratore tutti gli avvisi, le informazioni e i documenti relativi al caso e fare ciò che è necessario per facilitare tutte le misure che l'Assicuratore ritiene debbano essere prese al fine di limitare le conseguenze.

Contestualmente alla presentazione del sinistro, l'Assicurato – anche in caso di conflitto di interessi con l'Assicuratore – può indicare all'Assicuratore un legale al quale affidare la causa – residente nel distretto del sistema giudiziario competente a decidere la controversia.

Nel caso in cui l'Assicurato scelga un avvocato che non risieda all'interno del distretto del sistema giudiziario competente, l'Assicuratore garantirà le spese di domiciliazione, fino al limite di € 3.000,00. Tale importo è compreso nell'importo massimo pagabile per sinistro.

## 10. Gestione del caso assicurativo

A seguito della ricezione della notifica di sinistro, l'Assicuratore invierà il fascicolo all'avvocato nominato ai sensi dell'art. 9, che gestirà la fase stragiudiziale e farà tutto il possibile per raggiungere una risoluzione amichevole della controversia. In caso di insuccesso, se risulta che la causa dell'Assicurato ha ragionevoli prospettive di successo e in ogni caso se è necessario presentare una difesa in un procedimento penale, il fascicolo sarà portato avanti dall'avvocato nominato ai sensi dell'art. 9. Si conviene inoltre che, indipendentemente dallo stato della controversia e dal livello del procedimento:

- L'Assicurato terrà informato e aggiornato l'Assicuratore su tutte le circostanze rilevanti per la fornitura dei servizi previsti dalla polizza. Qualora dal mancato aggiornamento dell'Assicuratore da parte dell'Assicurato derivi un pregiudizio, quest'ultimo può perdere parzialmente il diritto ai servizi previsti dalla polizza.
- L'Assicurato deve conferire tutte le procure necessarie agli avvocati nominati ai sensi dell'art. 9;
- L'eventuale nomina di periti deve essere concordata in anticipo con l'Assicuratore, in mancanza della quale i costi di tali esperti non saranno coperti;
- Gli avvocati devono essere istruiti in conformità con i termini degli articoli 9 e 10 (, a condizione che il caso dell'Assicurato appaia avere ragionevoli prospettive di successo; l'Assicurato eseguirà tutte le procure necessarie a favore degli avvocati così incaricati.

L'Assicuratore non è responsabile per eventuali carenze nei servizi forniti dagli avvocati o dai periti.

## 11. Conflitto nella gestione del caso assicurativo

In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e l'Assicuratore sulle prospettive di un esito positivo, o comunque più favorevole per l'Assicurato, di eventuali procedimenti giudiziari o ricorsi, ciascuna delle parti può chiedere con lettera raccomandata che la questione sia deferita ad un arbitro da nominare di comune accordo tra le parti.

In caso di disaccordo tra le parti, l'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale che è competente ai sensi di legge.

L'arbitro decide secondo i principi generali di equità e le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente. Nel caso in cui la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, l'Assicurato potrà procedere per proprio conto e a proprio rischio, e avrà diritto al rimborso da parte dell'Assicuratore di tutte le spese sostenute e non recuperate dalla controparte del procedimento, se il risultato così ottenuto è più favorevole, in fatto o in diritto, rispetto a quanto precedentemente previsto o realizzato dall'Assicuratore.

## 12. Rimborso delle spese versate

L'Assicurato ha diritto in via esclusiva a tutte le somme versate, o comunque recuperate in relazione al capitale e agli interessi, mentre l'Assicuratore ha diritto alle somme versate, anche all'Assicurato, a titolo di rimborso di spese, costi e onorari, sia giudiziali che stragiudiziali.

## 13. Condizioni dell'assicurazione e altre assicurazioni

La Parte contraente deve comunicare all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipula, con l'Assicuratore o con altri assicuratori, di altre polizze che coprono il medesimo rischio mentre l'Assicurato può effettuare tale comunicazione all'atto della presentazione del sinistro, in base a quanto previsto dall'art. 1910 c.c.

## Previsioni sulla copertura delle perdite pecuniarie

### 14. Indennità giornaliera

#### 14.1 Indennità giornaliera per sospensione della patente di guida

Nei limiti e alle condizioni di seguito indicate, l'Assicuratore pagherà all'Assicurato:

1. Un'indennità giornaliera di 105 euro, per un periodo massimo di 180 giorni, a fronte del ritiro temporaneo della Patente di Guida in forza di provvedimento di un'autorità italiana come conseguenza diretta o indiretta di:

- un incidente stradale che causi la morte o lesioni personali (articoli 589 e 590 del codice penale);
- la sospensione della patente di guida da parte dell'autorità italiana a causa di una o più infrazioni, commesse dopo la mezzanotte della Data di entrata in vigore, delle norme di comportamento del Nuovo Codice della Strada come di seguito riportate:

<b>Art. 142</b>	Limiti di velocità;
<b>Art. 143</b>	Guida sul lato sbagliato della strada in curva, dossi, ecc.;
<b>Art. 145</b>	Mancata precedenza;
<b>Art. 146</b>	Mancato rispetto dei segnali stradali – semaforo rosso;
<b>Art. 147</b>	Guida impropria ai passaggi a livello;
<b>Art. 148</b>	Sorpasso improprio;
<b>Art. 149</b>	Distanza di sicurezza tra i veicoli;
<b>Art. 150</b>	Transito di veicoli su strade congestionate o strade di montagna;
<b>Art. 172</b>	Uso delle cinture di sicurezza e delle imbracature;
<b>Art. 176</b>	inversioni di marcia e guida sulle corsie di emergenza autostradali;
<b>Art. 186</b>	Guida sotto l'effetto di alcol;

2. 50% dell'indennità giornaliera di cui al precedente paragrafo, fino ad un massimo di € 5.200, qualora un'autorità di un Paese diverso dall'Italia emetta l'ordinanza equivalente per il proprio territorio in relazione agli eventi di cui

<b>Art.186 bis</b>	Guida in stato di ebbrezza da parte di conducenti di età inferiore ai 21 anni, neopatentati e di coloro che esercitano un'attività di trasporto di persone o oggetti.	sopra.
--------------------	---	--------

Quando la patente di guida è sospesa a causa di più di un'infrazione e una di queste si è verificata prima della data di inizio della presente Polizza di Assicurazione, l'indennità giornaliera concordata sarà ridotta in proporzione. Se



L'Assicurato ha avuto la sospensione della licenza nei due anni precedenti l'inizio della Polizza di Assicurazione, l'indennità giornaliera sarà ridotta del 50% rispetto all'importo indicato nell'art. 14.1.1.

Le indennità giornaliere per la sospensione della patente di guida non possono essere richieste cumulativamente se due o più patenti di guida appartenenti allo stesso assicurato vengono sospese contemporaneamente.

#### 14.2 Indennità giornaliera per la sospensione della patente di guida – estensione

L'indennità giornaliera di cui all'articolo 13.1 sarà corrisposta anche in caso di sospensione della patente di guida a causa di una o più infrazioni alle seguenti regole di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada:

<b>Art. 6 comma 12</b>	Predisposizione per la guida al di fuori delle zone residenziali centrali;
<b>Art. 10</b>	Per quanto previsto al comma 24 – veicoli eccezionali e trasporto in condizioni eccezionali;
<b>Art. 62</b>	Limiti di peso;
<b>Art. 164 cpv. 9</b>	Stivaggio del carico su automezzi;
<b>Art. 168 cpv. 9</b>	Trasporto di materiali pericolosi e involontaria mancata osservanza delle istruzioni impartite;
<b>Art. 174</b>	Totale del tempo di guida continua dei veicoli a motore adibiti al trasporto di persone o cose;
<b>Art. 179</b>	Cronotachigrafi, solo in caso di malfunzionamento involontario.

#### 14.3 Condizioni applicabili alle indennità giornaliera di cui ai paragrafi 14.1 e 14.2

In conformità a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, le Parti convengono che il pagamento delle indennità giornaliera di cui ai punti 13.1 e 13.2 è soggetto alle seguenti condizioni:

- A) L'indennità giornaliera è corrisposta solo all'Utente (imprenditore/datore di lavoro) del quale la persona che ha commesso l'infrazione al Nuovo Codice della Strada, è titolare della patente di guida in questione e nei confronti della quale è stato emesso il provvedimento di sospensione o che è stato identificato al momento dell'infrazione come conducente di un veicolo assicurato, lavora come datore di lavoro;
- B) La guida dei veicoli da parte della persona che ha commesso l'infrazione al Nuovo Codice della Strada, che è titolare della patente di guida in questione e nei confronti della quale è stato emesso il provvedimento di sospensione o che è stato identificato al momento dell'infrazione come conducente di un veicolo assicurato, è strettamente finalizzata all'assunzione del conducente da parte dell'Utente (imprenditore o datore di lavoro) avente diritto all'indennità giornaliera.

Il Contraente e/o l'Utente sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Assicuratore qualora vi siano variazioni dei rischi assicurati che incidano sulle condizioni di cui ai precedenti paragrafi A) e B).

## 15. Recupero punti e nuovo esame di guida

Nel caso in cui, a seguito di violazione degli articoli del Codice della Strada commessa successivamente alla Data di Efficacia, punti di penalità siano sottratti alla patente di guida dell'Assicurato, l'Assicurazione copre:

il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 500,00, a titolo di contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento organizzato da una scuola guida o da altre persone o enti autorizzati, per il recupero dei punti perduti;

il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 1.000,00 qualora, a seguito della perdita totale dei punti, si renda necessario sostenere un nuovo esame di guida per il recupero della patente di guida, a condizione che l'Assicurato in questione abbia previamente partecipato ad un corso di aggiornamento per il recupero dei punti perduti.

Gli importi di rimborso di cui alla presente clausola non possono essere richiesti cumulativamente se i punti di penalità sono convalidati su più di una patente di guida appartenente allo stesso assicurato.

## 16. Estensione territoriale della copertura

La copertura si estende agli incidenti assicurati che si verificano in:

### INDENNITÀ GIORNALIERA PER LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

In Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e in tutti i Paesi dell'Unione Europea e paesi con coste mediterranee, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 14.1;

### PER IL RECUPERO DEI PUNTI E LA RIPETIZIONE DELL'ESAME DI GUIDA

In Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

## 17. Soggetti assicurati

La garanzia INDENNITÀ GIORNALIERA PER SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA copre l'Utente del veicolo del Contraente iscritto nei Libretti di Registro.

La garanzia RECUPERO PUNTI E RIPETIZIONE DELL'ESAME DI GUIDA copre la persona fisica autorizzata alla guida dei veicoli della Parte Contraente indicata nel Libretto di Registro.

## 18. Esclusioni

La copertura è esclusa se la sospensione della patente di guida deriva da:

- una direttiva impartita dal datore di lavoro;
- il mancato rispetto da parte del datore di lavoro delle disposizioni della legge italiana sul lavoro.

## 19. Segnalazione e gestione dei sinistri

Il Contraente e/o il Conducente e/o l'Utente devono segnalare tempestivamente il sinistro tramite indirizzo e-mail: [rivalse@acclaims.it](mailto:rivalse@acclaims.it)

In particolare, devono segnalare immediatamente all'Assicuratore qualsiasi provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della Patente di Guida, inviando copia del provvedimento o indicandone le disposizioni. Nell'effettuare questa

segnalazione, l'utente deve anche confermare che la persona la cui patente è stata ritirata o sospesa guida veicoli esclusivamente nell'esercizio delle sue attività lavorative presso l'utente.

L'Assicurato deve, su richiesta dell'Assicuratore, esercitare il diritto di impugnare tale ordinanza entro il termine previsto, pena la perdita parziale o totale del diritto al risarcimento, ai sensi degli articoli 1914 e 1915 del Codice Civile.

Il pagamento dell'indennità giornaliera indicata nella polizza avviene sotto forma di un'unica somma forfettaria, una volta che l'Assicuratore ha ricevuto la conferma documentale della restituzione o del nuovo rilascio della patente di guida ed è quindi in grado di determinare il periodo effettivo per il quale la patente di guida è stata sospesa.

Gli importi dovuti ai sensi degli artt. 13 e 14 saranno pagati a seguito del ricevimento da parte dell'Assicuratore degli originali delle relative fatture/ricevute.

Ogni volta che viene segnalato un incidente assicurato, l'Assicuratore è autorizzato a chiedere informazioni ad altre compagnie di assicurazione in merito all'esistenza di altre polizze che coprono i rischi in questione.

## 20. Prescrizione

Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive in 2 (due) anni. Se l'evento è considerato reato ai sensi della legge, esso sarà prescritto nei termini previsti dalle disposizioni penali applicabili.

## 21. Condizioni dell'assicurazione e altre assicurazioni

La Parte contraente deve comunicare all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipula, con l'Assicuratore o con altri assicuratori, di altre polizze che coprono il medesimo rischio mentre l'Assicurato può effettuare tale comunicazione all'atto della presentazione del sinistro, in base a quanto previsto dall'art. 1910 c.c.

## 22. Comunicazioni

Eventuali comunicazioni potranno essere inviate a:

ALD AUTOMOTIVE ITALIA  
Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 Roma  
PEC: [aldautomotiveitalia@arubapec.it](mailto:aldautomotiveitalia@arubapec.it)

**Pubblicato Dicembre 2024**

ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico - Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 - Roma - Italia  
Tel. 800 426 426 - E-mail: [servizio.clienti@aldautomotive.com](mailto:servizio.clienti@aldautomotive.com) - [www.ayvens.com](http://www.ayvens.com)  
COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004 - CAP. SOC. € 140.400.000 - R.E.A. Roma N. 636604 - Reg. Impr. Roma  
Società soggetta a direzione e coordinamento di SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 29 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris

